

L'AUTENTICA DELLE FIRME – novità

Per opportuna conoscenza, si segnala che a seguito della nuova riformulazione dell'art. 14 della legge n. 53/1990 (**comma 8** - art. 38-bis legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77) che recita quanto segue:

“...1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni (...) i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Per tanto in relazione ai **soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni** delle sottoscrizioni, semplifica l'ipotesi in cui a tale adempimento siano chiamati i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali, **eliminando la necessità della preventiva comunicazione**, al rispettivo presidente della provincia o sindaco, della disponibilità ad autenticare.

Inoltre, aggiunge, tra i suddetti soggetti gli avvocati iscritti all'albo, che hanno espresso la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni al proprio ordine di appartenenza e i consiglieri regionali.

Pagine 44 e 45 pubblicazione 1/AR edizione Agosto 2021.